



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2008
(OR. en)**

16479/08

TDC 20

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura
e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi
per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96¹. È opportuno soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, e a decorrere dal 1° gennaio 2009, è opportuno aprire un nuovo contingente tariffario comunitario a dazio zero per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di compromettere l'equilibrio del mercato riguardo a tale prodotto.
- (2) I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2008. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (3) Il volume contingente di un contingente tariffario comunitario autonomo perturba l'equilibrio del mercato comunitario. Di conseguenza, è opportuno ridurre tale volume contingente.
- (4) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2009 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per l'anno 2008. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere depennati dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

¹ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

- (5) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia integralmente sostituito.
- (6) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (7) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (8) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1° gennaio 2008, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- a) il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2812 è fissato a 4 000 t;
- b) il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 15 000 t.

Articolo 3

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2908 è fissato a 40 000 t

Articolo 4

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 viene inserita la riga corrispondente al numero d'ordine 09.2631.

Articolo 5

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono sopresse le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 e 09.2775.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	1.1.-31.12.	700 t	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 t	0 %
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	1.1.-31.12.	10 000 t	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	12 000 t	0 %
09.2611	ex 2826 19 90	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	1.1.-31.12.	55 t	0 %
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	1.1.-31.12.	2 600 t	0 %
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetano, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)	1.1.-31.12.	15 000 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	1 500 t	0 %
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile	1.1.-31.12.	1 300 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico	1.1.-31.12.	120 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1.1.-31.12.	1 800 t	0 %
09.2977	2926 10 00		Acilonitrile	1.1.-31.12.	30 000 t	0 %
09.2030	ex 2926 90 95	74	Clorotalonil	1.1.-31.12.	1 500 t	0 %
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenilidrazina	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2603	ex 2930 90 85	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisilpropile)	1.1.-31.12.	9 000 t	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	1.1.-31.12.	300 t	0 %
09.2812	ex 2932 29 85	77	Esan-6-olide	1.1.-31.12.	4 000 t	0 %
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	1.1.-31.12.	110 t	0 %
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienilacetoneitrile	1.1.-31.12.	80 t	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2908	ex 3804 00 90	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2935	3806 10 10		Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	1 600 t	0 %
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100°C	1.1.-31.12.	1 600 t	0 %
09.2914	ex 3824 90 97	26	Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici	1.1.-31.12.	5 000 t	0 %
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)	1.1.-31.12.	14 315 t	0 %
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 t	0 %
09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 t	0 %
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190°C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)	1.1.-31.12.	1 300 t	0 %
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	1.1.-31.12.	100 t	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di	1.1.-31.12.	1 300 t	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2816	ex 3912 11 00	20	2 800 unità monomeriche (± 100) Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)	1.1.-31.12.	45 500 t	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO_2 non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al_2O_3 non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700° C	1.1.-31.12.	75 t	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	350 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1.-31.12.	50 000 t	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	240 000 unità	0 %
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1. - 31.12.	2 000 000 unità	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	2 000 000 unità	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 unità	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0 %

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.